SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 aprile 2014**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 16 aprile 2014.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, per mancato funzionamento a causa di incendio.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il proprio decreto n. 32 in data 7 aprile 2014 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2014, con il quale è stato determinato il periodo di mancato funzionamento del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana a causa di incendio dal 3 al 12 aprile 2014 e sono stati conseguentemente prorogati i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici di detto Tribunale, scadenti durante tale periodo o nei cinque giorni successivi;

Visto il decreto in data 11 aprile 2014 n. 38/E, con il quale il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, a causa del perdurare della situazione di emergenza, ha prorogato il periodo di mancato funzionamento del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana fino a tutto il 16 aprile 2014;

Visto il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 52 in data 11 aprile 2014 con il quale è stato prorogato il termine di sospensione della prestazione lavorativa del personale in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, già fissato per il 12 aprile 2014, fino al 16 aprile 2014;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione alla eccezionalità dell'evento, a prorogare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ai fini della proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici, fino al 16 aprile 2014;

Sentito il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana;

Su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di mancato funzionamento degli uffici del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, a causa dell'incendio, è determinato fino a tutto il 16 aprile 2014.

Art. 2.

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, scadenti durante il periodo di cui al comma 1, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso sarà altresì pubblicato sui siti intranet e internet della Giustizia amministrativa.

Roma, 16 aprile 2014

Il Presidente: GIOVANNINI

14A03286

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Leporano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Leporano (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
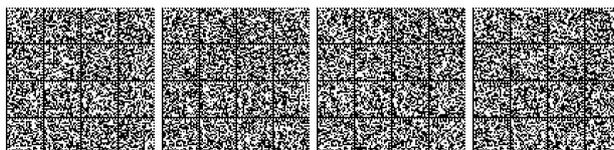
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leporano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Luisa Ruocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leporano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 marzo 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 marzo 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leporano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Ruocco.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A03131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 2014.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Spezzano Albanase.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 maggio 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Demetrio Martino;

Considerato che il dottor Demetrio Martino non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Decreta:

La dottoressa Emanuela Greco è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) in sostituzione del dottor Demetrio Martino, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 16 maggio 2013, il consiglio comunale di Spezzano Albanese (Cosenza) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Demetrio Martino.

Considerato che il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dalla carica per sopravvenute esigenze di servizio connesse al ruolo di Capo di Gabinetto della Prefettura - UTG di Reggio Calabria, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Spezzano Albanese (Cosenza), del dottor Demetrio Martino con la dottoressa Emanuela Greco.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A03132
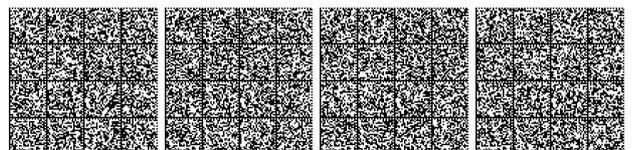
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2014.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 23 aprile 2014 e scadenza 23 aprile 2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2014, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana del 9 dicembre 2013 e approvato dalla Consob con delibera n. 18764 del 22 gennaio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 aprile 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 45.276 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 23 aprile 2014 e scadenza 23 aprile 2020, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto da Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A., nonché alla Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e alla ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all' "Information Memorandum" dell' 11 aprile 2014;
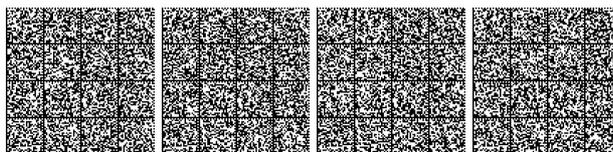
Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	23 aprile 2014
scadenza:	23 aprile 2020
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, pagabili in due semestralità posticipate il 23 aprile e il 23 ottobre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 23 aprile e il 23 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 17 aprile 2014, con il decreto di cui in seguito e comunque in misura non inferiore al 1,65%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	23 aprile 2014

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità e secondo le modalità descritte nell' "Information Memorandum" dell' 11 aprile 2014, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2014 salvo chiusura anticipata (la "Prima Fase") e l'altra il 17 aprile 2014 (la "Seconda Fase"), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione "DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO" del citato "Information Memorandum" dell' 11 aprile 2014, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso "Information Memorandum".

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato "BTP Italia" durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un "premio di fedeltà" pari allo 0,04% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9 del 14 aprile 2014 e terminerà alle ore 17,30 del 16 aprile 2014, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (15 aprile 2014).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana, entro le ore 13,00 del 15 aprile 2014. Nel terzo giorno di collocamento (16 aprile 2014) la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione nel pomeriggio del secondo giorno di collocamento.

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9 del 17 aprile 2014 e terminerà alle ore 17,30 del medesimo giorno, salvo chiusura anticipata che potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualunque momento con preavviso minimo di 30 minuti e di cui verrà data contestuale comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

E' affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; è altresì affidato alla Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e alla ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo il compito di coadiuvare le predette banche nelle attività previste dall' "Information Memorandum"; con i medesimi istituti è concluso un "Accordo di sottoscrizione" in data 11 aprile 2014, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento

dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

- 0,04% suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e la UniCredit S.p.A.,
- 0,01% suddiviso in parti uguali fra la Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall' "Accordo di sottoscrizione".

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, come modificato dal Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2009 (il "Decreto Trasparenza"). Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 14 maggio 2014.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento che sarà l'unico utilizzato per i titoli emessi nella Seconda Fase. Al fine di consentire il riconoscimento del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1 ai partecipanti ammessi alla Prima Fase, la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" ai soli titoli emessi appunto nella Prima Fase. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei
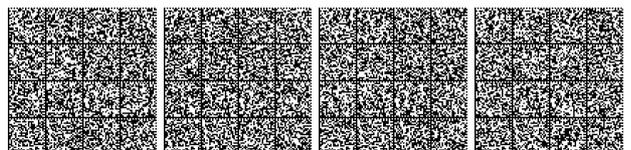
medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. e solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'indice "FOI senza tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{\mathbf{d,m}}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il $\text{numero indice}_{\mathbf{d,m}}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il $\text{numero indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:
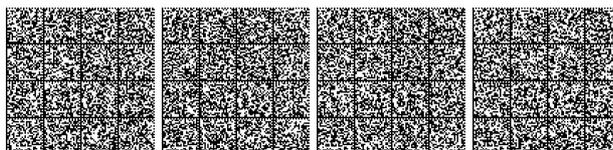
$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} - 1, 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

$\text{Numero Indice}_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \mathrm{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\mathrm{NIfoi}_{m-1}}{\mathrm{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
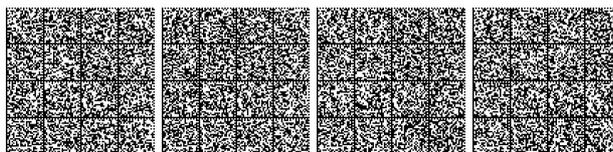
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

Art. 7

Il giorno 23 aprile 2014 la Banca d'Italia riceverà dalla Banca IMI S.p.A. e dalla UniCredit S.p.A. l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 23 aprile 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 14 maggio 2014.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2014

p. *Il direttore generale*
del Tesoro
CANNATA

14A03124
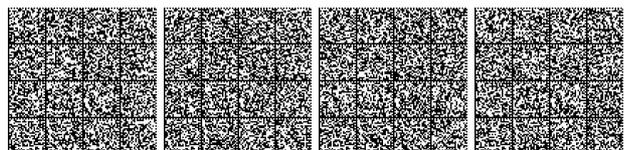
DECRETO 17 aprile 2014.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 23 aprile 2014 e scadenza 23 aprile 2020, nonché rettifica del relativo decreto di emissione dell'11 aprile 2014.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2014, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 31698 dell'11 aprile 2014 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana ("BTP Italia"), con godimento 23 aprile 2014 e scadenza 23 aprile 2020, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto dell'11 aprile 2014, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti "BTP Italia", fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Considerato che, per mero errore materiale, all'ultimo capoverso dell'articolo 1 del citato decreto n. 31698 dell'11 aprile 2014, in relazione all'ammontare del "premio di fedeltà" da corrispondere alla data di scadenza, è stato riportato un valore dello "0,04%" in luogo dello "0,40%" e ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del decreto medesimo;

Considerato che il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi, i giorni 14, 15 e 16 aprile (la "Prima Fase") e il giorno 17 aprile (la "Seconda Fase"), entrambe chiuse anticipatamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2014;

Vista la lettera n. 894 del 17 aprile 2014, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti "BTP Italia", avvenuto nei giorni 14, 15, 16 e 17 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013 ed in attuazione dell'articolo 1 del decreto n. 31698 dell'11 aprile 2014, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei "BTP Italia" con godimento 23 aprile 2014 e scadenza 23 aprile 2020 è determinato nella misura dell' 1,65%.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 17 aprile 2014, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene accertato in complessivi 20.564.569.000,00 euro, di cui 10.068.101.000,00 euro relativi alla Prima Fase e 10.496.468.000,00 euro relativi alla Seconda Fase.

Art. 2.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 del citato decreto n. 31698 dell'11 aprile 2014 viene, altresì, sostituito dal seguente:

"A coloro che abbiano acquistato "BTP Italia" durante la Prima Fase del periodo di distribuzione, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un "premio di fedeltà" pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli."

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al citato decreto dell'11 aprile 2014, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

14A03287

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2013.

Rettifica del decreto n. 112/Ric del 27 aprile 2010 di ammissione del progetto di ricerca presentato dal soggetto Neuhearth S.r.l. (Decreto n. 2938/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il D.D. 112/Ric del 27 aprile 2010 registrato alla Corte dei conti in data 4 agosto 2010 con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca n. 1/9 dal titolo "Sviluppo di farmaci agonisti ed antagonisti delle neurotrofine" presentato ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 593/2000 in data 8 gennaio 2009, prot. 104;

Vista la nota del 21 febbraio 2012, prot. 1195, con la quale i proponenti hanno comunicato l'avvenuta costituzione, in data 27 dicembre 2011, della nuova società "Neuhearth S.r.l.;

Vista la nota del 26 febbraio 2013, prot. 431 con la quale i proponenti hanno trasmesso la rimodulazione delle attività progettuali;

Vista la nota MIUR del 28 febbraio 2013, prot. 3757, con la quale è stato richiesto all'esperto scientifico in itinere il necessario supplemento istruttorio;

Acquisiti gli esiti istruttori effettuati dall'esperto scientifico pervenuti al MIUR in data 20 maggio 2013, prot. 11741;

Acquisita la valutazione della suddetta Commissione, di cui al comma 9 del richiamato art. 11, espressa nella seduta del 13 novembre 2013;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato e non comportano incrementi di spesa e del relativo finanziamento deliberato per il progetto n. 1/9;

Ritenuta l'opportunità di procedere per il progetto in argomento all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione del citato decreto direttoriale n. 112/Ric del 27 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto Neuhearth S.r.l. nell'ambito del progetto 1/9 presentato ai sensi dell'art. 11 è autorizzato alla rimodulazione delle attività progettuali, come indicato in premessa, nella forma misura, modalità e condizioni di seguito indicate che annullano e sostituiscono quelle indicate nel decreto direttoriale n. 112/Ric del 27 aprile 2010:
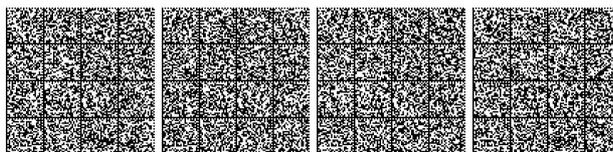
Progetto 1/09

- **Titolo**: *"Sviluppo di farmaci agonisti ed antagonisti delle neurotrofine"*
- **SOCIETÀ**: NEUHEART Srl
- **Inizio:** 01/04/2013
- **Durata Mesi**: 24 mesi

- **Costo Totale ammesso** € 746.000,00
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € 746.000,00
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** €

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 746.000,00	€	€ 746.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 746.000,00	€	€ 746.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Art. 2.

1. L'impegno assunto con il decreto direttoriale n. 112/Ric del 27 aprile 2010 relativamente al progetto n. 1/9, a seguito delle variazioni autorizzate risulta pertanto pari a euro 516.456,90, nella forma di contributo nella spesa.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 112/Ric del 27 aprile 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 646

14A03256

DECRETO 19 dicembre 2013.

Ammissione di progetti di ricerca presentati da costituende società. (Decreto n. 2937/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 8 del richiamato art. 11;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, n. 21/12 dal titolo "Studi clinici mirati allo sviluppo ed alla realizzazione di un nuovo farmaco a base di citicolina in collirio per il trattamento del danno morfo/funzionale nei pazienti glaucomatosi" presentata in data 30 novembre 2012, prot. n. 7610, e la domanda n. 22/2 dal titolo "Realizzazione, sperimentazione, messa a punto, sviluppo e reindustrializzazione di un dispositivo di rinforzo della chiusura sternale" presentata in data 5 dicembre 2012, prot. n. 7671;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate dalla Commissione di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, espresse nelle sedute 24 giugno 2013;

Visto il D.D. n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli anni 2010-2011;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti n. 21/12 e n. 22/2, ammissibili alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 21/12

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** MARCO CENTOFANTI – GIANLUCA MANNI – OMIKRON ITALIA S.R.L.
- **Protocollo N.** 7610 del 30/11/2012
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *"Studi clinici mirati allo sviluppo ed alla realizzazione di un nuovo farmaco a base di citicolina in collirio per il trattamento del danno morfo/funzionale nei pazienti glaucomatosi"* **Inizio:** 01/04/2013
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società: Istituto di Ricerca Neurooftalmologia (I.R.N.) Srl**
- **Classificazione**: PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 30/11/2012
- **Costo Totale ammesso** **€ 602.900,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 513.800,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 89.100,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 513.800,00	€ 89.100,00	€ 602.900,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 513.800,00	€ 89.100,00	€ 602.900,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 399.755,00

Progetto 22/12

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** ALESSANDRO MAZZUCCO – GIUSEPPE FAGGIAN – SIC BREVETTI S.R.L.– TECNOHEALTH S.R.L.
- **Protocollo N**. 7671 del 5/12/2012
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *"Realizzazione, sperimentazione, messa a punto, sviluppo e reindustrializzazione di un dispositivo di rinforzo della chiusura sternale"*
  - **Inizio:** 01/01/2013
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società: DISS S.r.l.**
- **Classificazione**: PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 5/12/2012

- **Costo Totale ammesso** € 710.000,00
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € 535.000,00
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** € 175.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 535.000,00	€ 175.000,00	€ 710.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 535.000,00	€ 175.000,00	€ 710.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a €	453.250,00

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 14, lettera *c)*, modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, comma 4, lettera *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 853.005,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. L'agevolazione deliberata graverà per l'importo di euro 853.005,00 nella sezione aree nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicenbre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 647

14A03257

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° aprile 2014.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della Equiter S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 10 luglio 2013, con il quale la S.p.A. Impresa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Visti i successivi decreti in data 26 luglio 2013, 27 novembre 2013 e 4 dicembre 2013, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa rispettivamente alla Dirpa S.c. a r.l., alla Saf S.r.l. ed alla Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A., ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Viste le sentenze in data 18 luglio 2013, 16 ottobre 2013, 24 gennaio 2014, con le quali il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza delle precitate società;

Visti i propri decreti in data 29 luglio 2013, 9 agosto 2013 e 18 settembre 2013, con i quali è stato preposto il comitato di sorveglianza nella procedura relativa alle precitate società;

Vista l'istanza depositata in data 24 febbraio 2014, con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Equiter S.r.l.;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, ed in particolare la Equiter S.r.l.:

appartiene al gruppo di imprese, ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. *b)* n. 2 del decreto legislativo n. 270/99, in quanto è interamente controllata da Impresa Rabbiosi S.p.A., a sua volta interamente controllata da Impresa S.p.A., entrambe già in a.s.;

si trova in uno stato di insolvenza, come desumibile dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, da cui risultano crediti a breve per circa 210mila euro, al netto dei crediti verso Impresa S.p.A. ad oggi difficilmente realizzabili stante lo stato di insolvenza della controllante (pari a circa 635mila euro), rimanenze e magazzino per circa 60mila euro e liquidità per circa 10mila euro, per un totale di circa 280mila euro, a fronte di debiti a breve, solo verso fornitori, pari a circa 749mila euro; inoltre, lo stato di insolvenza è confermato dalle diffide e dalle azioni esecutive notificate da alcuni creditori;
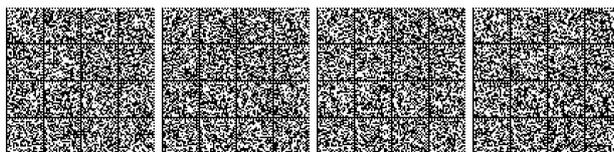
Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina dell'organo commissariale ed alla preposizione del comitato della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Equiter S.r.l. (P.Iva 02353280585), con sede in Roma, è ammessa, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta, nata a Messina il 9 agosto 1962, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03003

DECRETO 7 aprile 2014.

Revoca dell'autorizzazione rilasciata con decreto 19 maggio 2009 alla L.E.M. S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto 19 maggio 2009 di riconoscimento della L.E.M. S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Preso atto della nota 12 marzo 2014 della L.E.M. S.r.l., acquisita agli atti con protocollo n. 0041905, del 12 marzo 2014, con la quale l'organismo comunica la decisione di rinunciare all'autorizzazione di cui al citato provvedimento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata alla società L.E.M. S.r.l., con sede in via Caduti di Melissa, 14 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), l'autorizzazione ad espletare i compiti relativi al modulo F - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto con riferimento all'Allegato MI-003 - contatori di energia elettrica attiva di classe A, classe B e classe C.

Art. 2.

1. Il presente decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 7 aprile 2014

Il direttore generale: VECCHIO

14A03004

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2014.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4. (Ordinanza n. 164).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha stabilito che al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 il Presidente della Società Anas S.p.A., in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 98, e successivi rifinanziamenti sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha integrato il predetto art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungendo, infine il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i poteri del Presidente della Società Anas S.p.a. in qualità di Commissario delegato necessari per il ripristino della viabilità secondo quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 123, della Legge n. 147/2014 e successive modifiche e integrazioni, vengano definiti con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita l'intesa della Regione Sardegna, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 144 del 6 febbraio 2014 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4»;

Vista la nota del 24 marzo 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e gli affari generali e il personale con la quale si chiede l'autorizzazione all'apertura di una apposita contabilità speciale sulla quale fare affluire le risorse di cui alla legge n. 98/2013 sopra richiamata;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Autorizzazione all'apertura di una contabilità speciale

1. Al fine di accelerare le attività di ripristino della viabilità statale e provinciale nella Regione Autonoma della Sardegna, interrotta o danneggiata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 144 del 6 febbraio 2014, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Presidente di Anas S.p.A., sulla quale far confluire le risorse di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013 n. 98, destinate per le finalità di cui alla predetta ordinanza n. 144/2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2014

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

14A03167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica del provvedimento UPC/II/889 /2009 del 24 novembre 2009 relativo al medicinale per uso umano «Saizen».

Estratto determinazione V&A n. 492/2014 del 5 marzo 2014

È rettificato, nei termini che seguono, il Provvedimento UPC/II/889 /2009 del 24 novembre 2009, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio nonché alcune modifiche stampati per il medicinale «SAIZEN», nelle forme e confezioni:

3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - codice A.I.C. n. 026863035;

8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente - codice A.I.C. n. 026863050;

8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente - codice A.I.C. n. 026863062;

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione - codice A.I.C. n. 026863100;

5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostituzione - codice A.I.C. n. 026863112;

il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 300 Supplemento Ordinario n. 242 del 28 dicembre 2009:

al paragrafo 1. nel foglio illustrativo allegato allo stesso laddove è riportato:
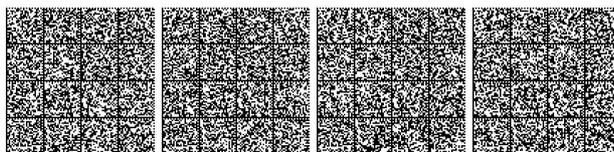
...

Saizen viene usato:

Nei bambini e negli adolescenti:

...

per il trattamento del disturbo della crescita in bambini nati piccoli che non hanno raggiunto la normale altezza il recupero della crescita entro il 4° anno di età o successivamente.

leggasi:

...

Saizen viene usato:

Nei bambini e negli adolescenti:

...

per il trattamento del disturbo della crescita in bambini nati piccoli che non hanno raggiunto la normale altezza entro il 4° anno di età o successivamente.

Titolare A.I.C.: Merck Serono S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Casilina n. 125 - 00176 Roma - Codice fiscale n. 00399800580.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A03165

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica di un immobile sito in Finale Emilia.

Con decreto interdirettoriale n. 152/1/5/2013 datato 11 dicembre 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle particelle demaniali facenti parte dell'immobile denominato «Ex Poligono di Tiro a Segno», site nel Comune di Finale Emilia (MO), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 110 particelle n. 141 e 140 sub 1-2, per una superficie complessiva di mq. 12.167, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A03166

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'elenco di notai dispensandi per limite di età - secondo quadrimestre 2014

Il notaio Bonanno Carlo Maria Giuseppe, è corretto nella parte relativamente all'anno di nascita del notaio indicando " 1939", anzichè "2013", come erroneamente riportato nella *G.U.* del 9 aprile 2014 n. 83.

14A03194

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 30 gennaio 2014.

Con ministeriale n. 36/0004306/MA004.A007/CONS-L-49 del 24 marzo 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 30 gennaio 2014, concernente: «Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione 2013 dei montanti contributivi dei trattamenti in totalizzazione».

14A02961

Approvazione delle delibere n. 697/2014 e n. 698/2014 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 19 febbraio 2014.

Con ministeriale n. 36/0004696/MA004.A007/PIND-L-55 del 28 marzo 2014 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 697/2014 e n. 698/2014 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 19 febbraio 2014, concernenti, rispettivamente, l'adeguamento ISTAT 2014 di redditi e volumi di affari, nonché di contributi minimi e massimi, e l'adeguamento ISTAT 2014 delle sanzioni ex art. 11, commi 5, 7 e 9 del Regolamento previdenziale.

14A02962

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 10-11 ottobre 2013.

Con ministeriale n. 36/0004504/MA004.A007/ING-L-121 del 26 marzo 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 10-11 ottobre 2013, concernente modifiche al Regolamento di inabilità temporanea.

14A02977

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 28-29 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0004568/MA004.A007/ING-L-119 del 26 marzo 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 28-29 novembre 2013, concernente modifiche agli articoli 4, 20, 21, 22 e 28 del Regolamento generale di previdenza 2010 (RGP2012).

14A02978

Approvazione delle delibere n. 2 e n. 3 adottate dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 23 novembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0005442/MA004.A007/VET-L-50 del 7 aprile 2014 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 2 e n. 3 adottate dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 23 novembre 2013, concernenti, rispettivamente, modifica dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto e approvazione del Regolamento per l'assegnazione di sussidi a sostegno della genitorialità.

14A03133

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «T-System Srl», in Fino Mornasco.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

T-System S.r.l. - P.zza della Stazione, 5/A - Fino Mornasco (Como).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 marzo 2014.

14A02979

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Gruppo Sicurezza Ambiente», in S. Giovanni in Persiceto.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Gruppo Sicurezza Ambiente - Via Magellano, 10 - S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 marzo 2014.

14A02980

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «FI.R. srl Istituto Fiduciario e di Revisione in liquidazione», in Brescia.

Con D.D. 8 aprile 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 13 novembre 1979, modificato in data 20 giugno 1984 e 19 giugno 1989, alla società «FI.R. srl Istituto Fiduciario e di Revisione in liquidazione» con sede in Brescia C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02928970587, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di rinuncia allo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

14A03134

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Sorfid. srl», in Monza.

Con D.D. 8 aprile 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 4 febbraio 1984 alla società «SORFID. srl» con sede in Monza C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06325120159, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di rinuncia allo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

14A03135

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Padana s.a.s. di Antonio Berton e C. in liquidazione», in Milano.

Con D.D. 8 aprile 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 10 febbraio 1976, modificato in data 20 settembre 1984, alla società «Fiduciaria Padana s.a.s. di Antonio Berton e C. in liquidazione» con sede in Milano C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01791320151, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di rinuncia allo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

14A03136

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

Nuovo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Con Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 a firma del Ministro per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 2014, reg. 1 foglio 758) è stato emanato il nuovo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.sportgoverno.it

14A03137

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
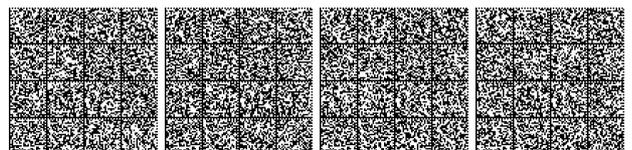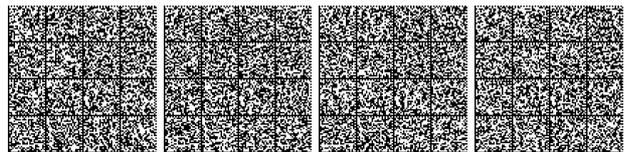
(WI-GU-2014-GU1-092) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.